

COMUNE DI DOMASO

- Provincia di Como -

SERVIZIO ACQUEDOTTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUEDOTTO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2002)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2002 al 16.03.2002 ed è divenuto esecutivo il 16.03.2002.

Domaso, lì 01.03.2002

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Anna Maria Guarino)

Art. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 5 – 10.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 17 del presente regolamento.

Art. 2

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo, questa dovrà essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condominio, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale ed il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire, nonché l'indicazione del tecnico – idraulico che effettuerà i lavori.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Qualora la tubazione oggetto della richiesta di allacciamento fosse più lunga di mt. 5, alla domanda deve essere allegato estratto mappa con l'indicazione del percorso del tracciato della tubazione dal punto di presa.

Art. 3

MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nella cassa dell'Ente della spesa preventivata ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge (bolli e rimborsi stampati).

Art. 4

CONCESSIONI E VINCOLI SPECIALI

La concessione è rilasciata, dopo gli accertamenti e l'istruttoria dell'eventuale pratica edilizia, previo pagamento della relativa tassa e sottoscrizione di accettazione da parte del richiedente delle norme contenute nel presente Regolamento. Copia del presente è rilasciata al concessionario dietro rimborso spese di riproduzione.

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente

Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

E' di norma vietato l'allacciamento alle fontane pubbliche con tubazioni provvisorie. In casi eccezionali è obbligatoria l'autorizzazione dell'Ente.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

Art. 7 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 1 comma 3.

Art. 8 CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1 - UTENZE DOMESTICHE**
- 2 - UTENZE NON DOMESTICHE.**

Sono **UTENZE DOMESTICHE** le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono **UTENZE NON DOMESTICHE** le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

Art. 9 PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

- Per le **utenze domestiche** saranno fatturati i quantitativi di acqua effettivamente consumati secondo gli scaglioni tariffari deliberati.
Il consumo risulta dalla lettura annuale del contatore.
- Per le **utenze non domestiche**, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5 , il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.
- Per le **utenze di acqua non potabile**, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.
- Per le **aziende con attività di allevamento degli animali** il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.
- Per **tutti i casi in cui non si ha la possibilità di effettuare la lettura**, in quanto l'utente non crea le condizioni, si applica il canone minimo.

Art. 10 PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Il canone di utenza e la quota verranno pagati in un'unica rata dopo attacco del contatore effettuato da un idraulico autorizzato dal Comune.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al vigente tasso fatto salvo i diritti dell'Ente di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Art. 11 LETTURA DEI CONTATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente una volta l'anno nel periodo luglio-agosto.

Le letture potranno avvenire mediante il sistema di auto-lettura.

In via transitoria, nell'anno 2002, le letture verranno effettuate a cura dell'Ente entro e non oltre il 31.05.2002.

Art. 12 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'Ente si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura di macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggiore sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti.

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 13 PRESE E CONDOTTA PRINCIPALE: DEFINIZIONI

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la presa.

Per condotta principale si intende la tubazione realizzata dall'Amministrazione Comunale in tempi diversi per l'alimentazione dei bacini di accumulo e per la distribuzione.

Può essere dislocata sulla rete stradale, quanto sulla proprietà privata.

Art. 14 ESECUZIONE DELLE PRESE: COMPETENZE ED ONERI

L'esecuzione dell'opera di presa (tramite allacciamento, fornitura e posa di tubazione, fornitura e posa di contatore comprese) dovrà essere autorizzata, dovrà essere effettuata da un tecnico – idraulico autorizzato che ne assumerà la piena responsabilità .

L'onere dei lavori di scavo, fornitura, posa, allacciamento, fornitura e posa di contatore, è a carico dell'utente, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione e pagamento delle tasse di concessione.

TUBAZIONI DI PRESA

I diametri massimi dei tubi di presa dovranno essere stabiliti dall'idraulico autorizzato:

- **per abitazioni unifamiliari: diametro 1/2"**
- **per le abitazioni pluri-familiari: diametro confacente al bisogno.**

Prima del contatore è obbligatoria l'installazione del rubinetto di arresto.

Art. 15 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. 50 sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dagli articoli 39, 40, 41, 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modificazioni), in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione di:

- pavimentazione in asfalto: cauzione €/mq. 35,00;

- pavimentazione in porfido, acciottolato o a masselli: cauzione €/mq. 55,00.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 16
MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo:

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;

- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm. 50 e la larghezza di cm. 40;

- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 40 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa:

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, ecc.);

- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

Art. 17
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 18
PROPRIETA' - ONERI DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente.

L'onere di manutenzione (riparazione, sostituzione) della presa, compete ai privati fino al contatore.

Art. 19
PRESCRIZIONI E RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DELLE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni fabbricato deve avere una propria e separata presa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si specifica l'obbligo di posizionare un contatore per ogni unità immobiliare;

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alle opere di presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione Comunale.

Art. 20
MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, quale potenziamento o adeguamento, sarà a suo esclusivo carico.

Art. 21
POSA IN OPERA DEI CONTATORI

Di norma il contatore deve essere installato all'esterno della proprietà, accessibile da pubblica via al personale comunale di controllo.

La posa in opera, nonché la manutenzione o la sostituzione, sarà eseguita da un tecnico - idraulico autorizzato dall'Ente ed a spesa del concessionario. Il contatore sarà munito di sigilli a cura del personale dell'Ente che ne attesta la regolarità. Il contatore sarà di norma alloggiato in un pozzetto, sulla proprietà privata prospiciente la via pubblica, con chiusino a filo del terreno o in una nicchia a muro; il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo o da manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni da esso subiti. Il concessionario sarà inoltre responsabile per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa sulla diramazione di sua competenza.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata.

Entro tre anni dall'esecutività del presente regolamento la posizione di tutti i contatori dovrà essere adeguata alla normativa: solo per comprovati motivi di impossibilità tecnica sarà consentito al concessionario di installare il contatore in postazione diversa, purché sia un luogo facilmente accessibile per le letture e le verifiche.

Entro sei mesi dall'esecutività del presente Regolamento saranno apposti i sigilli a tutti i contatori.

Art. 22
VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione al presente Regolamento, venisse fatta dal personale incaricato dell'Ente, il concessionario è tenuto a versare all'Ente la somma stabilita a rimborso delle spese relative in base ai disposti dell'allegata Tabella A. Sarà considerata manomissione la rottura dei sigilli del contatore.

Art. 23
VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario o l'Ente non ritenessero valide le indicazioni del contatore, il concessionario provvederà a far cambiare l'apparecchio dietro formale autorizzazione, da parte di un tecnico - idraulico autorizzato.

Nel caso si constatino errori nelle indicazioni, dovute al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo.
- b) se nei successivi anni di esercizio nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la tariffa comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette e documentate, saranno a carico del concessionario con rimborso all'Ente.

Art. 24
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di alterare o manomettere gli apparecchi di misurazione ed il rubinetto di arresto, di effettuare allacciamenti sulla presa prima del contatore.

Art. 25
VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, in qualunque momento e senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

Art. 26
BOCCHIE DI INCENDIO

E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocchie di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione da € 258,00 a € 516,00.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito rinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

Art. 27
SANZIONI AI CONTRAVVENTORI

La contravvenzione alle normative stabilite nel presente regolamento è sanzionata con pene pecuniarie e nel caso di danneggiamenti causati alle strutture di proprietà comunali, anche con denuncia alle autorità competenti.

In particolare:

- la manomissione del contatore è punita con ammenda da € 103,00 a € 1.300,00
- l'adduzione di acqua con presa prima del contatore da € 129,00 a € 1.290,00
- l'asportazione del contatore da € 129,00 a € 1.290,00.

Art. 28
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 29
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

Art. 30
NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione, con la contemporanea pubblicazione, all'Albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.